

OGGETTO:
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).
MODIFICHE.

COMUNE DI VERGATO
(Provincia di Bologna)

**REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 31/07/14 (in vigore dal 1/1/2014)
Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 30/03/2017 (in vigore dal 1/1/2017)

INDICE

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Obbligazione tributaria

Art. 3 - Criteri per la determinazione delle tariffe e dei costi

Art. 4 – Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo

Art. 5 – Locali ed aree scoperte ove si formano rifiuti speciali non assimilati agli urbani

Art. 6 – Articolazione tariffaria

Art. 7 – Criteri di determinazione delle tariffe per le utenze domestiche

Art. 8 – Criteri di determinazione delle tariffe per le utenze non domestiche

Art. 9 – Riduzioni per le utenze domestiche

Art. 10 – Riduzioni per le utenze non domestiche

Art. 11 – Applicazione del tributo in funzione dello svolgimento del servizio

Art. 12 – Tributo giornaliero

Art. 13 – Dichiarazione

Art. 14 – Riscossione

Art. 15 – Accertamento

Art. 16 - Agevolazioni sociali

Art. 17 – Entrata in vigore

Allegato A

Art. 1
Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Vergato dell'Imposta Unica Comunale (IUC), limitatamente alla componente relativa alla Tassa sui Rifiuti (TARI).
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti e, in quanto compatibili, le norme del regolamento per la disciplina generale delle entrate comunali.
3. La gestione dei rifiuti urbani e di quelli speciali assimilati a quelli urbani è regolata dalla vigente normativa legislativa e regolamentare in materia ambientale alla quale si rinvia.
4. La disciplina contenuta nel presente regolamento si deve intendere automaticamente adeguata alle future modifiche normative nazionali e comunitarie.

Art. 2
Obbligazione tributaria

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo dei locali o aree scoperte di cui all'art. 1, comma 641, della Legge 27/12/2013, n. 147, e cessa il giorno in cui termina detto possesso o detenzione.
2. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo art. 13.
3. Nel caso in cui a seguito di verifiche o accertamenti sia riscontrata l'insussistenza del presupposto tributario è possibile effettuare d'ufficio la cancellazione dell'utenza.

Art. 3
Criteri per la determinazione delle tariffe e dei costi

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria ed è liquidato su base giornaliera.
2. Sulla base dell'art. 1, comma 652, della Legge 27/12/2013, n. 147, il Comune, nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisura la tariffa del tributo alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.
3. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.
4. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, che devono essere coperti integralmente dal gettito del tributo, sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

5. L'eventuale eccedenza del gettito consuntivo del tributo, rispetto a quello preventivo, è riportata nel piano finanziario dell'anno successivo, o anche in piani successivi, non oltre il terzo, mentre l'eventuale differenza negativa tra il gettito consuntivo e quello preventivo del tributo è portata ad incremento del piano finanziario, unicamente se dovuta alla riduzione delle superfici imponibili ovvero ad eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio.

Art. 4

Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati.

2. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia di regola, presenza umana;
- b) superfici di locali coperti limitatamente alla parte dei locali con altezza inferiore a 150 centimetri;
- c) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
- d) unità immobiliari oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e alla superficie oggetto dell'intervento, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori, purché di fatto non utilizzate;
- e) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e/o di utenze attive (gas, acqua, luce);
- f) aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita di veicoli;
- g) aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti, le superfici su cui insiste l'eventuale impianto tecnologico di lavaggio autoveicoli e le aree visibilmente adibite esclusivamente all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio. Rimangono soggetti a tariffa oltre ai locali, l'area della proiezione al suolo delle pensiline;
- h) locali ed aree adibiti a luoghi di culto delle religioni, limitatamente alla parte di essi dove si svolgono funzioni religiose;
- i) unità immobiliari danneggiate, non agibili e non abitabili, purché tale condizione sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio è limitato al periodo effettivo di non occupazione;
- l) locali o aree impraticabili o interclusi.

3. Per eventuali situazioni non contemplate nel precedente comma si utilizzano criteri di analogia.

4. Le condizioni di esclusione debbono essere riscontrabili sulla base di elementi oggettivi e direttamente rilevabili, descritte e idoneamente documentate nella dichiarazione iniziale o in sede di richiesta di modifica o variazione.

Art. 5

Locali ed aree scoperte ove si formano rifiuti speciali non assimilati agli urbani

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo per le utenze non domestiche, non si tiene conto di quella parte delle aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e di magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di

dette attività produttive, ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Sono di norma esclusi dal tributo le superfici effettivamente destinate a:

- a) allevamento di animali (stalle e simili);
- b) produzione o conservazione di essenze vegetali quali paglia, sfalci, potature, ecc. (fienili e simili);
- c) strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

3. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l'individuazione di queste ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando alla superficie su cui l'attività viene svolta (esclusi i locali adibiti a uffici, mense, spogliatoi e servizi) le seguenti percentuali di riduzione distinte per tipologia di attività economiche:

ATTIVITA'	DETAZZAZIONE
OFFICINE MECCANICHE	50%
TIPOGRAFIE	40%
FALEGNAMERIE	50%
AUTOCARROZZERIE	60%
AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI	50%
GOMMISTI	50%
AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO	30%
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	20%
ROSTICCERIE	20%
PASTICCERIE	20%
LAVANDERIE E TINTORIE	20%
VERNICIATURA-GALVANOTECNICI-FONDERIE	50%
OFFICINE DI CARPENTERIA METALLICA	40%
AMBULATORI MEDICI E DENTISTICI	20%
MARMISTI	60%
IDRAULICI	50%
MACELLERIE	50%

4. Per eventuali attività non considerate nel precedente comma si utilizzano criteri di analogia.

5. Le esclusioni dal tributo e le percentuali di abbattimento delle superfici di cui ai commi precedenti vengono riconosciute a condizione che il produttore dimostri l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà:

- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti e autocertificando ai sensi di legge che i rifiuti speciali sono stati avviati allo smaltimento e trattamento in conformità alla normativa vigente;
- b) presentare al Comune, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, apposita denuncia per comunicare ogni variazione intervenuta nel corso dell'anno precedente rilevante ai fini dell'esclusione/riduzione prevista dal presente articolo.

Art. 6
Articolazione tariffaria

1. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
2. I costi sono attribuiti ai due tipi di utenze in percentuale, nella proporzione dettata dalla scelta dei coefficienti e dall'elaborazione delle tariffe.

Art. 7
Criteri di determinazione delle tariffe per le utenze domestiche

1. La tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'abitazione e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie, sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie.
2. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.
3. Si considerano pertinenze le cantine, le autorimesse o gli altri luoghi di deposito di categoria catastale 'C', intestate di norma a soggetti conduttori/proprietari di abitazioni site nel Comune.

Art. 8
Criteri di determinazione delle tariffe per le utenze non domestiche

1. La tariffa per le comunità, le attività commerciali, industriali, professionali e per le attività produttive in genere, è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie.
2. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria
3. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie indicate nell'Allegato A, sulla base dell'attività effettivamente svolta nei locali e/o aree da computarsi ai fini dell'applicazione della tariffa. In mancanza di detta informazione, l'assegnazione è operata in via presuntiva sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO, adottata dall'ISTAT, relativa all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
4. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
5. La tariffa applicabile per ogni attività economica è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, deposito, ufficio, ecc.).

6. In caso sussistano diverse attività economiche esercitate nelle medesime superfici, e non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata all'una o all'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi probatori.

7. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata. Qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella destinata all'uso domestico si applica la tariffa delle utenze domestiche.

Art. 9

Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) abitazioni con unico occupante: riduzione del 30%;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 6 mesi all'anno: riduzione del 10%;
- c) parte abitativa delle costruzioni rurali in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del DPR 23/03/1998, n. 139: riduzione del 30%;
- d) utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico: riduzione del 10%.

2. Le riduzioni tariffarie di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano richieste contestualmente alla dichiarazione di inizio detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione, se tempestivamente presentata ai sensi del successivo art. 13.

3. La riduzione tariffaria di cui alla lettera d) del comma 1, compete a decorrere dall'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che viene praticato il compostaggio domestico in modo continuativo. La suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza si autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica del compostaggio.

4. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto all'applicazione delle riduzioni di cui al comma 1, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione di cui al successivo art. 13.

5. L'ammontare delle riduzioni previste nel comma 1 del presente articolo e di quella prevista al successivo art. 11, comma 3, non potrà in alcun modo superare l'80% del tributo dovuto sulla singola utenza.

6. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 10

Riduzioni per le utenze non domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze non domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente per meno di 6 mesi all'anno: riduzione del 30%.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al comma 1 risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

3. La riduzione tariffaria sopra indicata compete a richiesta dell'interessato e decorre dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia richiesta contestualmente alla dichiarazione di inizio detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione, se tempestivamente presentata ai sensi del successivo art. 13.

4. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto all'applicazione della suddetta riduzione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione di cui al successivo art. 13.

5. L'ammontare della riduzione prevista al comma 1 del presente articolo e di quella prevista al successivo art. 11, comma 3, non potrà in alcun modo superare l'80% del tributo dovuto sulla singola utenza.

6. Alle utenze non domestiche spetta una riduzione del tributo proporzionale alla quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. La riduzione del tributo verrà calcolata a consuntivo, in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati avviati al riciclo nel corso dell'anno solare e la quantità complessiva di rifiuti prodotta dall'utenza nel corso del medesimo anno.

7. La quantità complessiva di rifiuti prodotta dall'utenza è stimata, in assenza di dato oggettivo dichiarato dall'interessato, attraverso la moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo ed il coefficiente massimo di produzione annuo - Kd – Tab. 4a - D.P.R. 158/1999.

8. Al fine dell'attribuzione della riduzione di cui al comma 6, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio di ogni anno apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti assimilati agli urbani avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente. A tale dichiarazione dovrà altresì essere allegata adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al riciclo, in conformità alle normative vigenti.

9. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 11

Applicazione del tributo in funzione dello svolgimento del servizio

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei

rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a **500** metri lineari.
(Comma modificato con Delibera di C.C. ___/2017)

2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
3. Per le utenze di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 70%.
4. Gli occupanti o conduttori degli insediamenti situati fuori dalle zone servite sono comunque tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, provvedendo al conferimento dei rifiuti presso i centri di raccolta situati nel Comune.
5. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura del 20% per il periodo in cui il servizio non è stato effettivamente svolto.

Art. 12

Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica maggiorata del 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
5. Il tributo giornaliero non è dovuto nei seguenti casi:
 - a) occupazione di locali o aree scoperte per meno di sei ore giornaliere;
 - b) occupazione di area pubblica per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi, per il tempo strettamente necessario al loro svolgimento anche se di durata superiore a quello indicato al punto precedente;
 - c) occupazioni occasionali di pronto intervento con ponti, scale, pali, ecc.;
 - d) occupazioni effettuate da girovaghi ed artisti con soste non superiori a 4 ore;
 - e) occupazioni realizzate da associazioni di volontariato del comune in occasione di manifestazioni politiche, sociali, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive o del tempo libero;
 - f) occupazioni effettuate in occasione di sagre e fiere non superiori ad una giornata.

6. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico provvede alla liquidazione e riscossione del tributo in base a tariffa giornaliera.

7. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

Art. 13 **Dichiarazione**

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.

2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei detentori o possessori.

3. I soggetti obbligati presentano al Comune la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio della detenzione o del possesso.

4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il 30 giugno dell'anno successivo al verificarsi della variazione.

5. La dichiarazione di cessata detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro il 30 giugno dell'anno successivo al verificarsi della cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.

6. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nei termini suddetti, la cessazione avrà effetto dalla data di presentazione della dichiarazione stessa o dalla data di inizio occupazione da parte del soggetto subentrante, qualora sia inequivocabilmente riconducibile al medesimo immobile, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione dell'utenza.

7. Nel caso di decesso del contribuente, i coobbligati o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di variazione o cessazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il decesso.

8. Tutte le dichiarazioni di iscrizione, cancellazione o variazione devono essere redatte su appositi moduli predisposti dal Comune. Le stesse potranno essere consegnate o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax o posta elettronica o PEC. Le dichiarazioni devono essere regolarmente sottoscritte. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

9. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale nel caso di invio tramite raccomandata a/r, alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax. In caso di invio per posta elettronica il soggetto passivo deve ricevere la "conferma di lettura"; in tal caso la denuncia si intende consegnata alla data di invio della mail.

10. I soggetti obbligati che hanno già presentato regolare dichiarazione ai fini della Tassa Smaltimento Rifiuti S.U. sono esonerati dall'obbligo di presentare una nuova dichiarazione, fatto salvo quanto disposto dal precedente comma 4.

Art. 14 Riscossione

1. Il versamento del tributo è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 241/1997. La Giunta comunale, con apposita deliberazione, può stabilire che il versamento possa essere effettuato, inoltre, tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

2. Le scadenze e il numero delle rate di versamento del tributo, nonché la previsione di eventuali acconti calcolati sulla base delle tariffe dell'anno precedente, sono stabiliti annualmente dal Comune con apposita deliberazione. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.

3. Il Comune riscuote il tributo inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, appositi avvisi di pagamento contenenti l'importo di ogni singola rata e le relative scadenze.

4. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, sia inferiore ad € 12,00. Per il tributo giornaliero di cui all'art. 12 il contribuente è tenuto al versamento qualora l'importo dovuto sia pari o superiore ad € 6,00.

5. In caso di mancato versamento di una o più rate alle scadenze stabilite nell'avviso di pagamento, il Comune provvede alla notifica al contribuente, anche a mezzo Raccomandata A.R., di un sollecito di pagamento, maggiorato delle spese di notifica, prevedendo il termine di sessanta giorni dalla ricezione dello stesso per effettuare, in un'unica rata, il versamento di quanto dovuto.

6. Decorso inutilmente tale termine, il Comune provvede a notificare apposito avviso di accertamento per omesso o insufficiente versamento, con applicazione delle sanzioni, spese ed interessi previsti dalla legge.

Art. 15 Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo appositi avvisi di accertamento d'ufficio o in rettifica.

2. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive.

Art. 16 Agevolazioni sociali

1. Il Comune, nell'ambito degli interventi socio assistenziali, può accordare a soggetti che versino in condizione di disagio sociale ed economico un sussidio per il pagamento totale o parziale della tariffa, limitatamente ai locali direttamente abitati dagli stessi con esclusione di quelli sublocati.
2. L'agevolazione può essere riconosciuta, su istanza dei diretti interessati, a favore delle persone, sole o riunite in nucleo familiare, assistite in modo permanente dal Comune, ovvero rispondenti a requisiti reddituali/patrimoniali minimi fissati dal Comune.
3. Il sussidio non costituisce aggravio per le singole categorie di utenza, ma sarà finanziato direttamente dal Comune.
4. L'ammontare globale delle agevolazioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal Comune. In caso di superamento di detto limite, esse sono proporzionalmente ridotte.
5. L'entità delle agevolazioni, le procedure, i criteri d'accesso e le modalità operative di erogazione degli interventi di cui al presente articolo saranno disposti e disciplinati, anche annualmente, con apposito atto dell'organo competente.

Art. 17

Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 2014.

**ALLEGATO A) AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

UTENZE NON DOMESTICHE

CODICE	DESCRIZIONE CATEGORIA
N01	Musei, biblioteche, scuole, associazioni
N02	Cinematografi e teatri
N03	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
N04	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
N05	Stabilimenti balneari
N06	Esposizioni, autosaloni
N07	Alberghi con ristorante
N08	Alberghi senza ristorante
N09	Case di cura e riposo, caserme, comunità
N10	Ospedali
N11	Uffici, agenzie, studi professionali
N12	Banche ed istituti di credito
N13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
N14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
N15	Negozi particolari: filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
N16	Banchi di mercato beni durevoli
N17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
N18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
N19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
N20	Attività industriali con capannoni di produzione
N21	Attività artigianali di produzione beni specifici
N22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
N23	Mense, birrerie, amburgherie
N24	Bar, caffè, pasticceria
N25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
N26	Plurilicenze alimentari e/o miste
N27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
N28	Ipermercati di generi misti
N29	Banchi di mercato genere alimentari
N30	Discoteche, night club